

Legge regionale 16 ottobre 2014 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria.

Art. 5

(Aziende per l'assistenza sanitaria)(3)

1. Sono Aziende per l'assistenza sanitaria:

a)

(ABROGATA)

b)

(ABROGATA)

c)

(ABROGATA)

d)

(ABROGATA)

e) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", istituita mediante accorpamento dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e dell'Azienda ospedaliera "Santa Maria degli Angeli" di Pordenone, con sede legale a Pordenone.

(2)(4)(5)(6)(7)

2.

(ABROGATO)

(8)

3.

(ABROGATO)

(9)

4.

(ABROGATO)

(10)

5.

(ABROGATO)

(11)

6.

(ABROGATO)

(12)

7.

(ABROGATO)

(1)(13)

8.

(ABROGATO)

(14)

9. A decorrere dall'1 gennaio 2015:

a) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 " Friuli Occidentale " succede nel patrimonio dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 " Friuli Occidentale " e dell'Azienda ospedaliera " Santa Maria degli Angeli " di Pordenone, che vengono contestualmente soppresse;

b) all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" sono trasferiti tutti i

rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e all'Azienda ospedaliera "Santa Maria degli Angeli" di Pordenone;

c) tutte le funzioni svolte dall'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e dall'Azienda ospedaliera "Santa Maria degli Angeli" di Pordenone sono trasferite all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale".

10.

(ABROGATO)

(15)

11.

(ABROGATO)

(16)

12.

(ABROGATO)

(17)

Note:

1 Integrata la disciplina del comma 7 da art. 5, comma 10, L. R. 33/2015

2 Integrata la disciplina della lettera e) del comma 1 da art. 11, comma 3, L. R. 27/2018

3 Vedi anche quanto disposto dall'art. 11, comma 8, L. R. 27/2018

4 Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 16, comma 2, lettera e), L. R. 27/2018 , a decorrere dall'1/1/2020.

5 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 16, comma 2, lettera e), L. R. 27/2018 , a decorrere dall'1/1/2020.

6 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 16, comma 2, lettera e), L. R. 27/2018 , a decorrere dall'1/1/2020.

7 Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 16, comma 2, lettera e), L. R. 27/2018 , a decorrere dall'1/1/2020.

8 Comma 2 abrogato da art. 16, comma 2, lettera e), L. R. 27/2018 , a decorrere dall'1/1/2020.

9 Comma 3 abrogato da art. 16, comma 2, lettera e), L. R. 27/2018 , a decorrere dall'1/1/2020.

10 Comma 4 abrogato da art. 16, comma 2, lettera e), L. R. 27/2018 , a decorrere dall'1/1/2020.

11 Comma 5 abrogato da art. 16, comma 2, lettera e), L. R. 27/2018 , a decorrere dall'1/1/2020.

12 Comma 6 abrogato da art. 16, comma 2, lettera e), L. R. 27/2018 , a decorrere dall'1/1/2020.

13 Comma 7 abrogato da art. 16, comma 2, lettera e), L. R. 27/2018 , a decorrere dall'1/1/2020.

14 Comma 8 abrogato da art. 16, comma 2, lettera e), L. R. 27/2018 , a decorrere dall'1/1/2020.

15 Comma 10 abrogato da art. 16, comma 2, lettera e), L. R. 27/2018 , a decorrere dall'1/1/2020.

16 Comma 11 abrogato da art. 16, comma 2, lettera e), L. R. 27/2018 , a decorrere dall'1/1/2020.

17 Comma 12 abrogato da art. 16, comma 2, lettera e), L. R. 27/2018 , a decorrere dall'1/1/2020.